SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

9ª COMMISSIONE

(Agricoltura)

18° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MARTEDÌ 21 MARZO 1978

Presidenza del Presidente MACALUSO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

« Conguaglio del pagamento dei canoni di affitto di fondo rustico per le annate agrarie 1977-78 e precedenti » **(1067)** (*D'iniziativa dei senatori Truzzi ed altri*) (1)
(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE . . . *Pag.* 246, 248, 251 e *passim*
BONINO (*DN-CD*) 248, 256
BRUGGER (*Misto-SVP*) 250, 259
CACCHIOLI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste* 251, 256 258
CHIELLI (*PCI*) 250
COLLESELLI (*DC*) 250
FABBRI (*PSI*) . . . . . *Pag.* 250, 255, 256
FOSCHI (*DC*) 251, 260
LAZZARI (*Sin. Ind.*) 248
PALA (*DC*) 260, 261
PEGORARO (*PCI*) 249, 258 260,
SCARDACCIONE (*DC*) . . 248, 253, 257 e *passim*
TRUZZI (*DC*), *relatore alla Commissione* . 246, 248, 252 e *passim*

(1) Nel corso della discussione il titolo del disegno di legge è stato così modificato: « Norme provvisorie in materia di affitto di fondi rustici ».

La seduta ha inizio alle ore 10,20.

FOSCHI, *segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

IN SEDE DELIBERANTE

« Conguaglio del pagamento dei canoni di affitto di fondo rustico per le annate agrarie 1977-78 e precedenti » (1067), di iniziativa dei senatori Truzzi ed altri

(*Discussione e approvazione con modificazioni*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conguaglio del pagamento dei canoni di affitto di fondo rustico per le annate agrarie 1977-78 e precedenti », d'iniziativa dei senatori Truzzi, Zavattini, Foschi, Pegoraro, Pacini, Bonino e Fabbri.

Comunico che sull'articolo unico del disegno di legge in esame la Commissione giustizia ha espresso parere favorevole con le seguenti osservazioni:

« al primo comma, dopo la parola "saranno" si suggerisce di aggiungere le seguenti: "considerate come versate in conto e saranno".

Sul secondo comma si osserva che la formulazione "sono validi in via provvisoria i pagamenti" è in evidente contrasto con la pronuncia di illegittimità costituzionale, non potendosi affermare la validità, neppure in via provvisoria, di pagamenti effettuati in base a tabelle deliberate in virtù di una disposizione legislativa dichiarata illegittima dalla sentenza della Corte costituzionale n. 153 del 22 dicembre 1977. La formulazione esatta può essere quella di un versamento in conto salvo conguaglio.

Si rileva infine l'urgenza di pervenire ad un provvedimento che risolva il problema del vuoto lasciato dalla pronuncia di illegittimità costituzionale ».

Ricordo alla Commissione che noi abbiamo esaminato i rilievi della Corte costituzionale e ne abbiamo tenuto conto già nella redazione degli articoli del testo unificato dei disegni di legge per la trasformazione dei contratti di colonìa e di mezzadria e per i contratti di affitto in generale.

Ciò detto, desidero rivolgere un cordiale augurio, a nome di tutta la Commissione, al senatore Cacchioli che da oggi partecipa ai nostri lavori in qualità di Sottosegretario di Stato.

Prego il senatore Truzzi di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

T R U Z Z I , *relatore alla Commissione.* Signor Presidente, onorevoli colleghi, non spenderò molte parole per illustrare i motivi che stanno alla base del disegno di legge presentato da me e dai rappresentanti dei diversi Gruppi che fanno parte di questa Commissione.

Come i colleghi sanno, la Corte costituzionale nel dicembre scorso ha dichiarato illegittima una parte della normativa che si riferiva alla misura dei canoni di affitto prevista dalla legge n. 814. La Corte costituzionale non ha messo in discussione il meccanismo, la scelta del sistema, ma soltanto la misura. Il Presidente ha già ricordato che nei nostri lavori noi abbiamo quasi anticipato le osservazioni contenute nella sentenza della Corte costituzionale, rivedendo la forbice dei coefficienti, rivedendo tutta la problematica della quantificazione dei canoni di affitto.

Quindi, i presentatori del disegno di legge al nostro esame si muovono in base alla citata sentenza, non riferendosi al sistema di pagamento dei canoni, ma alla misura, senza tuttavia pretendere, con questo limitato provvedimento, di regolare la materia. Il loro obiettivo è di regolare l'annata in corso — in attesa della nuova legge — e di considerare le annate precedenti regolate dalla norma di legge dichiarata illegittima per colmare un vuoto legislativo che potrebbe generare molte vertenze. In proposito, anzi, debbo dire che un certo numero di proprietari (per fortuna non molti!), dopo la sentenza della Corte costituzionale, hanno avviato delle vertenze giuridiche per chiedere il pagamento dei canoni delle annate precedenti, e addirittura i canoni contrattuali, al di fuori della legge.

Come dicevo, quindi, dobbiamo limitarci a regolare l'annata in corso rispetto alla legge che approveremo e a valutare, per le annate precedenti, quali siano i casi che debbono essere considerati chiusi e quali invece quelli che debbono essere necessariamente regolati con conguaglio in base alla nuova legge.

È superfluo osservare che il disegno di legge è urgente. Si era sperato di poterlo approvare prima della crisi di Governo; poi questa ci ha portato avanti nel tempo, tant'è che si era anche sperato che il Governo, in una riunione del Consiglio dei ministri, adot-

tasse un decreto-legge, in modo da fermare le vertenze in atto. Questo lasso di tempo ci ha, comunque, consentito di riflettere sulle lacune che il testo presentava e ci ha dato la possibilità di recepire le modifiche suggerite dalle organizzazioni professionali che, già nella fase di elaborazione dell'eventuale decreto, il Ministro dell'agricoltura aveva consultato.

Pertanto, io mi permetto in questa sede non solo di rappresentare l'urgenza del provvedimento, ma anche di proporre una nuova articolazione che — come già detto — in parte era già stata accolta dal Governo nella formulazione del decreto e che recepisce anche le osservazioni formulate dalla Commissione giustizia.

L'osservazione di fondo è che non possono essere considerati chiusi i versamenti decaduti in conseguenza dell'invalidità dello strumento giuridico al quale si riferivano. Nel nuovo testo, che mi permetto di sottoporre alla vostra attenzione, si dice, all'articolo 1, che per l'annata agraria 1977-78, alle varie scadenze previste nel contratto o dalle consuetudini, vengono corrisposte, a titolo di acconto, delle somme che saranno poi conguagliate in base all'apposita legge sostitutiva delle norme dichiarate illegittime.

Al secondo comma dell'articolo 1 si considerano le annate precedenti e si dice che anche in questo caso i versamenti sono considerati acconti (quindi ci muoviamo secondo i suggerimenti della Commissione giustizia), aggiungendo, peraltro, che, nel caso in cui le tabelle non siano state determinate o siano state annullate o sospese, i canoni sono corrisposti, sempre come acconto, salvo conguaglio, nella misura corrispondente a 55 volte il reddito dominicale determinato a norma del regio decreto 4 aprile 1939, nu-598, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976. Nel terzo comma si elencano i casi in cui debbono essere considerati definitivi i rapporti di pagamento di canoni effettuati per le annate precedenti, quindi in data anteriore al 29 dicembre 1977, e cioè: rapporti effettuati senza contestazione giudiziaria da parte del locatore, o a seguito di transazione di cui all'articolo 23 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, o in base a sentenza passata in giudicato.

Nel nuovo testo predisposto è stato poi aggiunto, all'articolo 1, un comma il quale stabilisce che è sospesa l'esecuzione delle sentenze con cui, in data successiva al 28 dicembre 1977, sia stato condannato l'affittuario a corrispondere canoni diversi da quelli previsti dalle tabelle di cui al primo comma, ovvero al rilascio del terreno per morosità connessa al pagamento di detti canoni.

In sostanza, riassumendo questo primo articolo, si è pensato che una formulazione di questo genere possa essere meno in contrasto con la sentenza della Corte costituzionale e, nello stesso tempo, possa essere anche più chiara per la posizione degli affittuari — e della proprietà — che debbono mettersi in regola per quanto attiene all'annata in corso e che hanno bisogno di capire in che modo venga risolta o disciplinata tutta la materia riguardante i pagamenti dei canoni delle annate precedenti alla sentenza della Corte.

Mi permetto poi di suggerire un articolo 2, che nel testo del disegno di legge presentato non figurava, che si riferisce alla eccezione alla proroga della legge 1° aprile 1947, numero 273. I colleghi sanno che la proroga prevedeva delle eccezioni, una delle quali stabilisce che il proprietario può rientrare in possesso del suo terreno se sia o sia stato coltivatore diretto. La magistratura, nell'applicare la dicitura: « sia stato coltivatore diretto », ha rilevato che esistono dei casi abnormi, dei casi cioè in cui — poichè uno o più membri della famiglia, ossia la moglie od i figli, sono stati coltivatori diretti magari venti o quarant'anni fa — sulla base di detta norma, sono già state emesse sentenze di sfratto.

Poichè in questo momento è urgente che si diano indicazioni precise sul modo nel quale risolvere anche questi casi, nell'articolo 2 si mantiene la norma — non se ne modifica difatti la sostanza — ma si pone il limite: la qualifica di coltivatore diretto può essere attribuita soltanto a colui che sia stato tale negli ultimi dieci anni. La ma-

gistratura potrà concedere la facoltà di esproprio soltanto in questo caso e non anche a chi sia stato coltivatore diretto magari cinquant'anni fa, perchè allora veramente la norma sarebbe sconvolgente.

Queste sono le proposte di modifica al testo originario del disegno di legge, che mi permetto di sottoporre all'attenzione della Commissione; proposte che muovono dall'urgenza di risolvere i problemi attuali e non pretendono, certo, di risolvere invece quella ampia tematica di cui da tempo si occupa questa Commissione in materia di fitti.

Concludendo, voglio soltanto ripetere che la nuova sentenza della Corte costituzionale non ci ha trovati impreparati, nè ci ha sorpresi; tant'è vero che tutta la nuova normativa che abbiamo già predisposta è in sintonia con i rilievi della Corte stessa.

Intanto, con questo specifico disegno di legge, diamo un preciso punto di riferimento per chiudere il contenzioso degli anni passati, ed evitare tutta una serie vertenze che non farebbero altro che creare discordie fra le popolazioni delle campagne, in un momento in cui c'è invece bisogno di serenità.

Da tutto ciò sorge l'urgenza di approvare il provvedimento.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

B O N I N O . Sono d'accordo sulle varie modifiche che il senatore Truzzi ha proposto al disegno di legge che, a suo tempo, tutti noi sottoscrivemmo per sopperire alle lacune o, per meglio dire, per cominciare a correggere quelle illegittimità che in definitiva la Corte costituzionale aveva rilevato nei provvedimenti precedenti.

Non mi è chiaro però il senso del quarto comma dell'articolo 1 laddove si dice: « È sospesa l'esecuzione delle sentenze che in data successiva al 28 dicembre 1977 abbiano condannato l'affittuario . . . ». Che fine fanno, cioè queste sentenze?

T R U Z Z I , *relatore alla Commissione.* Sono sospese e rientrano nella normativa del nuovo provvedimento, poichè nel quarto comma è detto: « È sospesa l'esecuzione delle sentenze che in data successiva al 28 dicembre 1977 abbiano condannato l'affittuario a corrispondere canoni diversi da quelli previsti dalle tabelle di cui al primo comma, ovvero al rilascio del terreno per morosità connessa al pagamento di detti canoni ». Se, cioè, la sentenza della Corte costituzionale, facendo decadere la vigente disciplina, fa sì che gli affittuari, ovviamente non per loro demerito, vengano considerati morosi per aver pagato quel canone che la legge allora prevedeva, allora noi dobbiamo dire che quando gli affittuari pagavano quel canone non erano morosi, in quanto erano in regola con la disciplina esistente.

L A Z Z A R I . Sono d'accordo sulle modifiche presentate dal relatore, però vorrei un chiarimento. All'articolo 2 l'onorevole Truzzi propone una formulazione riguardante il concedente od il locatore che sia stato coltivatore diretto negli ultimi dieci anni.

Vorrei sapere in base a quali criteri il relatore pensa che questo limite di dieci anni sia ottimale. Questa proposta è dovuta ad un giudizio di massima oppure c'è stata una valutazione precisa di dati al riguardo?

T R U Z Z I , *relatore alla Commissione.* No, non c'è stata una valutazione precisa di dati.

S C A R D A C C I O N E . Vorrei far notare ai colleghi che la norma che concede, a coloro i quali hanno presentato atti giudiziari per l'aumento del canone, il diritto di poter accedere a ciò (mentre non usufruiscono di questo diritto coloro che non hanno agito in sede giudiziaria) è discriminatoria. Essa va a danno veramente dei piccoli proprietari che si trovano all'estero, di coloro che noi cerchiamo di difendere in ogni occasione, perchè sappiamo come si vive nelnel campagne. Un avvocato, ad esempio, che in ragione della sua professione è a conoscenza delle norme legislative, è in condizioni di avanzare la richiesta di adeguamento del canone; di contro tutti i piccoli proprietari — che noi abbiamo dichiarato tante

volte di voler difendere e che dobbiamo in concreto sostenere — non pensano di rivolgersi all'avvocato, anche perchè l'acconto da versare a costui a volte è superiore al canone d'affitto.

Allora, è come se andassimo a premiare la litigiosità — questa è la mia impressione — quando stabiliamo che coloro i quali hanno in corso un giudizio possono avere la revisione del canone, gli altri no.

Inoltre, per quanto riguarda il limite dei dieci anni che si pone all'articolo 2, vorrei sapere se esso si debba interpretare nel senso che è sufficiente essere stato coltivatore diretto un anno soltanto negli ultimi dieci per usufruire della norma oppure nel senso che occorre essere stato continuativamente per dieci anni coltivatore diretto. Questo dobbiamo puntualizzarlo altrimenti creiamo ancora equivoci.

Penso si voglia intendere un solo anno negli ultimi dieci, in quanto può verificarsi il caso del ritorno di un emigrante che era coltivatore diretto. In tal caso, però, si dovrebbe accertare se questo emigrante ritorni dall'estero con il godimento di una pensione sufficiente ad affrontare la vita. Dovremmo quindi, nel quadro dei proposti dieci anni, cercare una formulazione adeguata e chiara.

P E G O R A R O . Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo gioverà ricordare che, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 153 del dicembre scorso, si era acceso il dibattito, anzi la polemica, sui contratti agrari. Il Gruppo comunista, alla ripresa dell'attività parlamentare, dopo la soluzione della crisi politica, intende in questa sede ribadire anzitutto la propria volontà di arrivare nel più breve tempo possibile all'approvazione del disegno di legge alla nostra attenzione ormai da moltissimi mesi.

A questo proposito, riassumendo quanto abbiamo già detto relativamente alla sentenza della Corte costituzionale, credo si possa dire sinteticamente che la sentenza stessa non stravolge l'impianto — come osservava il relatore nella sua introduzione — delle due leggi fondamentali, la n. 11 del 1971 e la n. 814 del 1973, proprio per quanto attiene ai capitoli principali di queste leggi: l'equo canone e tutto il meccanismo, molto importante, che riguarda i miglioramenti sul fondo.

Diciamo ancora che la Corte costituzionale suggerisce modifiche che sono in larga misura già recepite nel testo che abbiamo discusso ed in buona parte approvato. Siamo anche disponibili, peraltro, a tener conto della sentenza della Corte e ad apportare ulteriori modifiche in Assemblea. Alcune dichiarazioni di incostituzionalità rendono senz'altro necessario un intervento immediato che anch'io penso si debba operare con tempestività e con l'iniziativa in corso poichè, come ricordava il senatore Truzzi, è veramente in atto nel paese un'azione massiccia tendente a chiedere ai fittavoli il pagamento di forti somme al conguaglio dei canoni corrisposti nelle trascorse annate in base alla legge n. 814 del 1973.

Ora, tenendo conto del fatto che vi sarà, in tempi molto brevi, una nuova normativa che terrà conto delle osservazioni della Corte costituzionale, sembra a noi costituzionalmente corretta la proposta contenuta nel disegno di legge che stiamo esaminando.

Vi sono già dei precedenti con la legge 8 agosto 1972, n. 462, la successiva del 23 dicembre 1972, n. 884, ed ancora la legge 9 agosto 1973, n. 508.

Per quanto riguarda la stesura definitiva del nuovo testo del disegno di legge illustrato dal relatore, credo che risponda alle osservazioni fatte dalla Commissione giustizia e, pertanto, sia da accogliere, salvo qualche meditazione ed approfondimento necessari sull'articolo 2, che è senz'altro restrittivo nei confronti di un problema che esiste da molto tempo. Infatti, se in precedenza il diritto di ripresa risaliva fino a 30, 40 anni indietro, ora si fa risalire agli ultimi 10 anni; però, dal momento che affrontiamo il problema, mi domando se non valga la pena di raccordare meglio questo articolo con l'articolo 32 delle nuove norme sulla trasformazione dei contratti agrari che andremo ad approvare nel più breve tempo possibile.

B R U G G E R . Il quesito che pongo, che già è stato posto dal senatore Scardaccione e dal senatore Pegoraro, riguarda il riferimento al requisito dei 10 anni, a mio modesto avviso troppo generico. Chiedo se non sia il caso di introdurre il criterio per cui l'avente diritto debba essere stato « in prevalenza » coltivatore diretto negli ultimi 10 anni. Il testo attuale, infatti, non è molto chiaro in quanto potrebbe sembrare sufficiente l'essere stato coltivatore diretto anche per un solo mese, ad esempio, negli ultimi 10 anni. Dobbiamo, pertanto, essere più precisi e riflettere su questa norma.

C O L L E S E L L I . Desidero fare due osservazioni all'articolo 2, prescindendo dalla questione dell'urgenza sulla quale non voglio soffermarmi nè porre quesiti. Faccio miei gli interrogativi riguardanti i 10 anni e, in aggiunta, richiamo l'attenzione sulle parole « capacità lavorativa... all'uopo proporzionata » che, ai fini interpretativi della legge, dovrebbero essere chiarite. Sarebbe, forse, opportuno adottare una formulazione più precisa circa questa capacità.

F A B B R I . Vorrei, in primo luogo, associarmi alle considerazioni fatte dal senatore Pegoraro per quanto riguarda l'urgenza, anche sotto il profilo politico e pratico di portare in Assemblea il provvedimento sulla trasformazione dei patti agrari attorno al quale da tanto tempo lavoriamo, anche per dare assetto definitivo ad una materia resa precaria dalla sentenza della Corte costituzionale.

Inoltre, anche sull'articolo 2 del testo in esame vorrei esprimere le stesse ragioni di perplessità del senatore Pegoraro; l'urgenza, di cui mi rendo conto, contrasta però con l'urgenza della legge generale e, dal momento che non possiamo stralciare detto articolo, io proporrei di formulare un testo che sia l'anticipazione della normativa che approveremo con il disegno di legge di riforma dei contratti agrari, evitando così di introdurre una ulteriore variante proprio quando vi è bisogno di un assetto unico e definitivo. Introduciamo, dunque, un articolo che disponga le stesse guarentigie e gli stessi criteri previsti nell'articolo 32 del suddetto disegno di legge di riforma.

Per quanto riguarda, poi, l'articolo 1 in esame, non possiamo considerare provvisoriamente legittimo quello che la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo, quindi sarebbe preferibile riformulare il primo e il secondo comma nel seguente modo:

« Per l'annata agraria 1977-78, alle varie scadenze previste nel contratto o dalle consuetudini, vengono corrisposti, a titolo di acconto, importi in via provvisoria determinati sulla base delle tabelle stabilite ai sensi della legge 10 dicembre 1973, n. 81. Tali importi saranno soggetti ad eventuale conguaglio secondo quanto sarà stabilito dalle nuove disposizioni di legge che verranno approvate dal Parlamento per sostituire le norme dichiarate illegittime dalla sentenza della Corte costituzionale n. 153 del 1977.

Salvo quanto disposto nel comma seguente, anche per le precedenti annate agrarie, si considerano versati in conto, in via provvisoria, i pagamenti dei canoni... ».

Segue il resto dell'articolo. Dico questo per anticipare le modifiche formali che intendo presentare in sede di esame degli articoli, con le quali, comunque, ritengo che l'articolo 1 possa essere approvato. Per l'articolo 2, invece, ripeto, vanno prese in considerazione le osservazioni del senatore Pegoraro.

C H I E L L I . Ferme restando le valutazioni del senatore Pegoraro, mi sembrerebbe opportuno porre tra le clausole che prevedono il rientro in possesso dei terreni qualche altra indicazione, proprio per evitare alcuni eccessi soprattutto per andare incontro esclusivamente agli interessi della agricoltura. Chiedo al relatore di valutare se non sia il caso di aggiungere che colui che è stato coltivatore diretto nel decennio precedente possa entrare in possesso del fondo « qualora abbia ricavato dal lavoro agricolo almeno i due terzi del proprio reddito », così come, del resto, è indicato in precedenti normative; non si capisce, infatti, perchè ciò sia stato omesso in questo caso.

F O S C H I . Avrei anche io alcune perplessità in ordine alla formulazione dell'articolo 2 per le ragioni già esposte dagli altri intervenuti. Non vorrei che dessimo l'impressione, all'opinione pubblica, alle categorie interessate, agli operatori agricoli, che la legge generale è di là da venire, perchè mi pare che l'articolo 2 sia molto diverso dall'articolo 32 del disegno di legge di riforma dei contratti agrari. Infatti, pur provvedendo indubbiamente a migliorare una certa situazione, sembrerebbe quasi che vogliamo risvegliare, in questi pochi mesi che abbiamo davanti, alcune questioni atte a favorire una sorta di libera uscita prima dell'applicazione della normativa generale, la quale è ben elaborata e circostanziata anche intorno ai casi di diritto di ripresa. Pertanto, riterrei giustificato questo provvedimento solo nel caso che fossero insorte esigenze particolari in questi ultimi tempi, altrimenti riterrei opportuno attendere l'approvazione della normativa generale nella quale la materia, come ho già detto, è esaurientemente trattata.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

C A C C H I O L I , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Innanzitutto desidero ringraziare l'onorevole Presidente per le espressioni di augurio che mi ha rivolto. Dirò che per me è motivo di particolare compiacimento l'incontro, alla prima esperienza del mio incarico, con la Commissione agricoltura del Senato perchè mi ritrovo tra colleghi con i quali sono legato da vecchia amicizia e da un rapporto di perfetta correttezza e disponibilità. Cercherò di mantenere questo rapporto costruttivo tra Commissione e Governo impostandolo sulla base della massima collaborazione, del resto già in precedenza esistente.

Detto questo, passiamo al provvedimento in esame.

Con tale disegno di legge si tende a colmare il vuoto legislativo creato dalla nota sentenza della Corte costituzionale n. 153 del 19 dicembre 1977, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 353 del 28 dello stesso mese, in materia d'affitto di fondi rustici, in merito a quello che rappresenta l'obbligo fondamentale dell'affittuario: la corresponsione del canone.

Tra le varie norme, infatti, nella vigente disciplina sull'affitto dei fondi rustici che la suddetta sentenza ha dichiarato non conformi alla Carta costituzionale, sono comprese quelle contenute nell'articolo 3, secondo e sesto comma, della legge 10 dicembre 1973, n. 814, nella parte in cui vengono fissati i coefficienti di moltiplicazione del reddito dominicale ai fini della determinazione dei canoni, e le disposizioni ad esse collegate.

Per ovviare al gravissimo inconveniente che minaccia di gettare nel caos le campagne i senatori proponenti hanno presentato, all'indomani della pubblicazione della sentenza, la proposta di legge, che non è stato possibile esaminare prima per la intervenuta crisi ministeriale, con la quale (in attesa che il Parlamento approvi la nuova disciplina in materia, il cui esame è ora nella fase conclusiva presso la Commissione agricoltura del Senato) si dispone che per l'annata agraria 1977-78 in via transitoria siano corrisposte somme in base ai canoni stabiliti ai sensi della legge 10 dicembre 1973, n. 814, le quali saranno soggette a conguaglio secondo la futura normativa.

Con tale provvedimento si riconosce altresì l'efficacia provvisoria per i pagamenti dei canoni effettuati per le annate agrarie precedenti facendo salvo il conguaglio.

Per rispondere al principio di dare certezza ai rapporti già conclusi, prima che la sentenza n. 153 avesse efficacia, o per acquiescenza delle parti o per intervenuta transazione, vengono stabiliti la loro definitività ed il loro esaurimento.

Anche il Ministero dell'agricoltura preoccupato della situazione ha curato la predisposizione di uno schema di decreto-legge per dare una soluzione provvisoria alla vicenda, modellandolo sul testo del disegno di legge in esame, dato il consenso che intorno ad esso si era già determinato all'atto della presentazione da parte delle forze politiche, ma l'andamento della crisi non ha consentito

di giungere finora all'approvazione dello stesso da parte del Consiglio dei ministri.

Sembra quindi a questo punto evidente l'opportunità di dar corso al provvedimento che è posto all'esame della Commissione agricoltura del Senato in sede deliberante e che potrebbe essere approvato in sede legislativa anche dalla corrispondente Commissione della Camera in tempi ravvicinati, senza attendere l'emanazione del decreto-legge.

Peraltro, nel procedere all'approvazione del disegno di legge sarà opportuno apportarvi alcune modifiche formali che chiariscano ancora di più il carattere assolutamente provvisorio della sua operatività e, nel contempo, contemplino anche la sospensione delle sentenze non ancora passate in giudicato che, in carenza di una nuova normativa, hanno condannato affittuari a pagamenti di canoni molto superiori a quelli stabiliti sulla base delle norme dichiarate incostituzionali, sembrando giusto consentire anche in questi casi che i pagamenti vengano effettuati sulla base di quanto stabilirà la emananda nuova disciplina.

Il relatore ha già illustrato la serie di modifiche predisposte per l'articolo 1, per cui il Governo non può che associarsi al testo da lui presentato. Per quanto riguarda l'articolo 2, mi rimetto alla Commissione.

T R U Z Z I , *relatore alla Commissione.* Ringrazio i colleghi per i loro interventi, dai quali si ricava che la Commissione è sostanzialmente d'accordo sull'opportunità della presente iniziativa legislativa, nonchè sulla sua urgenza.

Ciò detto, cercherò di rispondere ai quesiti sulla nuova formulazione proposta. Sono lieto che il rappresentante del Governo abbia condiviso l'articolo 1 del nuovo testo rimettendosi alla Commissione per l'articolo 2, per il quale non ha manifestato motivi di contrarietà.

Il senatore Scardaccione, riferendosi al terzo comma del nuovo articolo, ha rilevato che, a suo avviso, la formulazione del comma favorirà una parte degli affittuari e ne sfavorirà un'altra. Io desidero fargli osservare che l'attuale dizione tende invece proprio a chiudere i rapporti fino ad una certa data, considerando tre ipotesi: quelle di rapporti di pagamento canoni effettuati senza contestazione giudiziaria da parte del locatore, o a seguito di transazione di cui all'articolo 23 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, o in base a sentenza passata in giudicato.

Il primo comma dell'articolo 1 recita:

« Per l'annata agraria 1977-78, alle varie scadenze previste nel contratto o dalle consuetudini, vengono corrisposte, a titolo di acconto, somme sulla base delle tabelle stabilite ai sensi della legge 10 dicembre 1973, n. 814. Tali somme saranno soggette a eventuale conguaglio secondo quanto sarà stabilito da apposita legge sostitutiva delle norme dichiarate illegittime dalla sentenza della Corte costituzionale n. 153 del 1977 ».

Ora questo mi sembra logico, dato che l'annata in corso di svolge dopo la suddetta sentenza e quindi non si potrebbe in alcun modo pagare in base alle tabelle stabilite dalla legge del 1973, non più valide, per cui le somme versate vanno considerate acconti, salvo conguaglio.

Il secondo comma, a sua volta, stabilisce che anche per le precedenti annate agrarie valgono, in via provvisoria, i pagamenti effettuati ai sensi del primo comma, salvo quanto disposto nel terzo comma, con le tre ipotesi che ho già illustrato. I casi al di fuori di tali ipotesi saranno poi definiti a conguaglio.

Infine il quarto comma stabilisce che è sospesa l'esecuzione delle sentenze che in data successiva al 28 dicembre 1977 abbiano condannato l'affittuario a corrispondere canoni diversi da quelli previsti dalle tabelle di cui al primo comma, ovvero al rilascio del terreno per morosità connessa al pagamento dei suddetti canoni.

Ora vorrei osservare al senatore Scardaccione che, senza la disposizione del terzo comma, gli affittuari si troverebbero nella condizione di dover pagare tutti i canoni relativi a rapporti considerati non esauriti, non essendovi stato contenzioso giudiziario. Del resto le organizzazioni di rappresentanza

degli affittuari sono state le prime a sollecitare tale formulazione, per evitare conseguenze del genere.

Venendo all articolo 2, debbo far rilevare che esso non può essere incluso nel provvedimento di riforma dei contratti, dato che questo abolisce la proroga per sostituirla con la lunga durata. La norma riguarda invece il momento di transizione tra le vecchie e le nuove disposizioni, che hanno una impostazione del tutto diversa. In questo momento, non essendo ancora in vigore la nuova legge, mentre vi è la proroga, esistono eccezioni alla stessa in base alle quali la magistratura sta estromettendo gli affittuari. Quindi, in attesa dell'approvazione definitiva delle nuove norme, è bene evitare che si determinino danni per questi ultimi. Non dimentichiamo che il servizio dei contributi unificati ha rilasciato la qualifica di coltivatori diretti a famiglie i cui componenti svolgono da quarant'anni altre attività: esistono persino casi di impiegati, di alti funzionari, i quali, dopo essere andati in pensione, hanno rivendicato la suddetta qualifica per estromettere gli affittuari, proprio perchè la magistratura ha continuato ad interpretare la norma senza alcun limite. Ora il termine di dieci anni, previsto dall'articolo 2, tende appunto a porre un limite a tutto ciò.

Se poi tale proposta, secondo i colleghi, non si accorda bene con i criteri che andiamo elaborando nel provvedimento di carattere generale — che però, ripeto, non può considerare il caso delle proroghe — bisogna vedere come regolare nel frattempo la situazione del concedente o locatore che sia coltivatore diretto. Indubbiamente occorre precisare che deve esserlo stato in un periodo di tempo determinato: io ho previsto un arco di dieci anni, ma se i colleghi desiderano avanzare proposte diverse mi rimetto a loro.

Il collega Colleselli mi chiedeva perchè, nel primo comma dell'articolo 2, si parla di « capacità lavorativa all'uopo proporzionata ». È la stessa dizione contenuta nelle leggi cui ci si richiama: l'articolo modifica cioè l'articolo 1 della legge 1° aprile 1947, n. 273, che configura i casi di proroga e di eccezione alla proroga, stabilendo che può aver diritto al fondo il proprietario che sia stato coltivatore diretto.

Occorre stabilire che devono aver avuto la qualifica di coltivatore diretto negli ultimi dieci anni. Sono favorevole ad una eventuale migliore formulazione proposta dalla Commissione, ma la sostanza è questa; la regolamentazione deve avvenire in questo disegno di legge e non in quello generale di riforma dei patti agrari. Si stanno verificando, infatti, gli sfratti con una interpretazione della magistratura che non tiene conto di limiti di tempo. Questa è la ragione per cui chiedo ai colleghi di prendere in considerazione la proposta.

P R E S I D E N T E . Mi pare che la considerazione del senatore Truzzi dia una risposta all'osservazione del senatore Pegoraro, che mi sembra opposta a quella del relatore: possono esserci proprietari che sono stati dichiarati coltivatori diretti da due, cinque anni e che non hanno alcun diritto alla limitazione della proroga.

T R U Z Z I , *relatore alla Commissione.* Devono essere stati coltivatori diretti negli ultimi dieci anni. La vecchia legge non contemplava la durata nella quale doveva sussistere la qualifica di coltivatore diretto.

S C A R D A C C I O N E . Se si è avuta la qualifica tre anni fa, si ha diritto all'esclusione della proroga?

T R U Z Z I , *relatore alla Commissione.* In base alla legge vigente, anche se si è avuta la qualifica trent'anni fa, si può estromettere l'affittuario. Se non si stabiliscono i dieci anni, si fa entrare dalla porta quello che si vuole far uscire dalla finestra.

S C A R D A C C I O N E . Vorrei, onorevole Presidente, sollevare un'altra questione.

Se si considerano definitivi i rapporti di pagamento effettuati, in data anteriore al 29 dicembre 1977, senza contestazione giu-

diziaria, si mettono in una posizione di garanzia coloro che hanno sollevato contestazioni. Perchè si vuole chiamarli in causa? Io proporrei di non nominarli, perchè il magistrato potrebbe attendere l'approvazione del nuovo provvedimento per far pagare i canoni di affitto per le annate precedenti. Non si tratta della mia materia e non vorrei cadere in un equivoco, ma ritengo che sia opportuno sopprimere l'inciso.

T R U Z Z I , *relatore alla Commissione.* È stato considerato che il riferimento alle tabelle, presente nel testo precedente, sarebbe stato incostituzionale. Non avevamo infatti meditato sufficientemente sul problema al momento della presentazione di quel testo, ed avevamo proposto di considerare esauriti i rapporti di pagamento di canoni effettuati in base alle tabelle di equità. Nella nuova formulazione si è parlato, invece, di acconti e si sono considerate nel terzo comma le ipotesi da ritenere chiuse. Si fa allora salva una larghissima parte dei rapporti passati; quelli che non vengono presi in considerazione, non potendosi riferire a tabelle decadute, sono soggetti a conguaglio in base al nuovo provvedimento. Senza questa impostazione si rischia, senatore Scardaccione, l'incostituzionalità della norma.

P R E S I D E N T E . Do ora lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

Articolo unico.

Per l'annata agraria 1977-78, le somme dovute alle varie scadenze previste nel contratto o dalle consuetudini, in base ai canoni stabiliti ai sensi della legge 10 dicembre 1973, n. 814, per l'affitto dei fondi rustici, saranno soggette a conguaglio secondo quanto sarà stabilito da apposita legge sostitutiva delle norme dichiarate illegittime dalla sentenza della Corte costituzionale n. 153 del 1977.

Sono validi in via provvisoria i pagamenti dei canoni effettuati in base alle tabelle già deliberate per il quadriennio 1975-76/78-79, o per precedenti quadrienni nel caso che non siano state deliberate per detto quadriennio, salvo rimanendo il diritto al conguaglio di cui al precedente comma.

Sono da considerare esauriti e quindi definitivi i rapporti di pagamento di canoni effettuati, in data anteriore al 29 dicembre 1977, in base alle tabelle di equità, o a transazioni convenute tra le parti ai sensi dell'articolo 23 della legge 11 febbraio 1971, n. 11.

Come i colleghi hanno udito, il relatore ha proposto un nuovo articolato. Pertanto, se non si fanno osservazioni, l'esame del disegno di legge proseguirà sulla base del testo proposto dal relatore, di cui do lettura:

Art. 1.

Per l'annata agraria 1977-78, alle varie scadenze previste nel contratto o dalle consuetudini, vengono corrisposte, a titolo di acconto, somme sulla base delle tabelle stabilite ai sensi della legge 10 dicembre 1973, n. 814. Tali somme saranno soggette a eventuale conguaglio secondo quanto sarà stabilito da apposita legge sostitutiva delle norme dichiarate illegittime dalla sentenza della Corte costituzionale n. 153 del 1977.

Salvo quanto disposto nel comma seguente, anche per le precedenti annate agrarie valgono, in via provvisoria, i pagamenti dei canoni effettuati ai sensi del precedente comma. Nel caso in cui le tabelle non siano state determinate o siano state annullate o sospese, i canoni sono corrisposti, in via provvisoria, salvo conguaglio, nella misura corrispondente a 55 volte il reddito dominicale determinato a norma del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976.

Sono da considerare esauriti e quindi definitivi i rapporti di pagamento di canoni effettuati, in data anteriore al 29 dicembre 1977, senza contestazione giudiziaria da parte del locatore, o a seguito di transazione di cui all'articolo 23 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, o in base a sentenza passata in giudicato.

È sospesa l'esecuzione delle sentenze che in data successiva al 28 dicembre 1977 ab-

biano condannato l'affittuario a corrispondere canoni diversi da quelli previsti dalle tabelle di cui al primo comma, ovvero al rilascio del terreno per morosità connessa al pagamento di detti canoni.

FABBRI. Proporrei di aggiungere, nel primo comma, alle parole: « nel contratto », le altre: « di affitto di fondi rustici » e alle parole: « dalle consuetudini », le altre: « in materia agraria ».

Vorrei presentare, inoltre, un emendamento tendente a sostituire le parole: « somme sulla base delle tabelle », con le altre: « importi in via provvisoria determinati sulla base delle tabelle ».

In tal modo si evidenzia il carattere di transitorietà e di adeguamento alla sentenza della Corte costituzionale.

TRUZZI, *relatore alla Commissione.* Si è parlato di somme per indicare gli importi.

FABBRI. È molto generico. Chi le determina queste somme?

PRESIDENTE. Le parti. Scusi, senatore Fabbri, ma non vedo che cosa cambi dicendo: « importi », oppure « somme ».

FABBRI. D'accordo; ritiro l'emendamento.

Sempre al primo comma, però, desidero presentare un altro emendamento; cioè, invece di dire: « secondo quanto sarà stabilito da apposita legge », propongo di dire: « secondo quanto sarà stabilito dalle nuove disposizioni di legge sostitutive », eccetera, sostituendo le parole: « da apposita legge sostitutiva », con le altre: « dalle nuove disposizioni di legge sostitutive ».

TRUZZI, *relatore alla Commissione.* Bisogna tener presente, però, che qui ci si riferisce solo alle norme dichiarate illegittime, mentre le norme della nuova legge non sono soltanto queste; sono anche altre.

FABBRI. È per questo che io propongo di dire: « dalle nuove disposizioni di legge sostitutive »; intendo dire che non è una legge apposita.

PRESIDENTE. Francamente devo dire che il testo così com'è formulato mi pare che sia sufficientemente chiaro e che sia inutile emendarlo in questa parte; diversamente complichiamo le cose.

TRUZZI, *relatore alla Commissione.* Signor Presidente, nella mia qualità di relatore desidero dire che sono favorevole al primo emendamento proposto dal senatore Fabbri. Per quanto concerne la restante parte del primo comma dell'articolo 1 pregherei gli onorevoli colleghi di non emendarla perchè se si modifica una parola si modifica tutta l'impostazione.

FABBRI. Ritiro, allora, anche l'ultimo emendamento che ho proposto.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto allora ai voti l'emendamento proposto dal senatore Fabbri tendente ad aggiungere al primo comma, dopo le parole: « nel contratto », le altre: « di affitto di fondi rustici ».

È approvato.

FABBRI. Signor Presidente, per adeguarmi al parere della Commissione giustizia, desidero presentare un emendamento al secondo comma dell'articolo 1. Laddove si dice: « per le precedenti annate agrarie valgono, in via provvisoria, i pagamenti ... » proporrei di dire, invece: « per le precedenti annate agrarie si considerano versati in acconto, in via provvisoria, i pagamenti... », sostituendo la parola: « valgono » con le altre: « si considerano versati in acconto ».

PRESIDENTE. Sarebbe opportuno, allora, sopprimere le parole: « in via provvisoria ».

FABBRI. D'accordo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento proposto dal senatore Fabbri tendente a sostituire, al secondo comma, le parole: « valgono, in via provvisoria, » con le altre: « si considerano versati in acconto ».

È approvato.

FABBRI. Anche per quanto concerne il terzo comma dell'articolo 1 desidero fare un'osservazione. Si dice: « Sono da considerare esauriti e quindi definitivi i rapporti di pagamento di canoni », eccetera. Cosa si intende dire? I rapporti, sono negozi giuridici bilaterali; ma dire « rapporto di pagamento » è dire un'inesattezza giuridica perchè un pagamento non è un rapporto; è la esecuzione di un atto dovuto nell'ambito di un rapporto giuridico. Mi pare, quindi, che si debba cercare una diversa formulazione. Si potrebbe dire, ad esempio, che sono da considerare esauriti i rapporti di affittanza e quindi definitivi i pagamenti di canoni effettuati in data anteriore al 29 dicembre 1977; oppure semplicemente che sono da considerare definitivi i pagamenti di canoni effettuati in data anteriore al 29 dicembre 1977.

PRESIDENTE. Il terzo comma, allora, dovrebbe essere del seguente tenore: « sono da considerare esauriti e quindi definitivi ... »?

FABBRI. Forse sarebbe meglio dire: « Sono da considerare definitivi i pagamenti di canoni ... », eccetera, perchè un pagamento è esaurito.

TRUZZI, *relatore alla Commissione.* Signor Presidente, mi permetto di far rilevare che, avendo emendato il primo comma dell'articolo 1 con l'aggiunta delle parole: « di affitto di fondi rustici », sarebbe opportuno emendare, in analogia, anche il terzo comma aggiungendo, dopo le parole: « i pagamenti di canoni », le altre: « di affitto di fondi rustici ».

FABBRI. È giusto.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento proposto dal senatore Fabbri tendente a sostituire, al terzo comma, le parole: « esauriti e quindi definitivi i rapporti di pagamento », con le altre: « definitivi i pagamenti ».

È approvato.

Metto ora ai voti l'emendamento proposto dal relatore, senatore Truzzi, tendente ad aggiungere, sempre al terzo comma, dopo le parole: « di canoni », le altre: « di affitto di fondi rustici ».

È approvato.

BONINO. Signor Presidente, desidero far presente che è sorto in me il dubbio che il quarto comma dell'articolo 1 sia incostituzionale. Come possiamo, infatti, dare retroattività a questo provvedimento al 29 dicembre 1977 bloccando tutte le sentenze che sono state già emanate?

TRUZZI, *relatore alla Commissione.* Si tratta di una norma che si riferisce ad una serie di vertenze ancora in corso, che sono state iniziate molto prima della sentenza della Corte costituzionale (qualcuna è maturata dopo) e che espone un certo numero di affittuari ad affrontare situazioni imprevedibili, quali l'escomio per inadempienze oppure la condanna a pagare cifre diverse rispetto alla legge esistente. Ciò sarebbe un'ingiustizia. Questa, del resto, è una pura sospensione.

FABBRI. Se si tratta di sentenze passate in giudicato, a mio avviso non si toccano.

CACCHIOLI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Ma bisogna dirlo!

FABBRI. Potremmo dire, allora: « È sospesa l'esecuzione delle sentenze non passate in giudicato ».

PRESIDENTE. D'accordo. Allora, poichè nessun altro chiede di parlare, metto ai voti l'emendamento proposto dal senatore Fabbri tendente ad aggiungere. al quarto comma, dopo le parole: « delle sentenze », le altre: « non passate in giudicato ».

È approvato.

SCARDACCIONE. Signor Presidente, prima della votazione dell'intero articolo 1 nel nuovo testo presentato dall'onorevole relatore e con gli emendamenti approvati, desidero fare presente che ci siamo trovati dinanzi a questo nuovo testo all'improvviso; e la cosa mi preoccupa perchè quella in discussione è una materia di estrema delicatezza.

Molte volte noi abbiamo la preoccupazione di rispettare le norme costituzionali o di rettificare quello che la Corte costituzionale dice che è sbagliato. Ora, mi pare che i commi terzo e quarto costituiscano proprio un *escamotage* per evitare che venga attuato quanto stabilito dalla Corte costituzionale. Mentre nel secondo comma, infatti, si dice: « Salvo quanto disposto nel comma seguente, anche per le precedenti annate agrarie si considerano versati in acconto i pagamenti dei canoni effettuati ai sensi del precedente comma »; nel terzo comma, poi, si dice: « Sono da considerare definitivi — (il testo del relatore diceva: « esauriti e quindi definitivi ») — i pagamenti di canoni... effettuati in data anteriore al 29 dicembre 1977 ». Mi pare che vi sia una contraddizione in tutto ciò, avendo gli onorevoli colleghi detto, poi, che non vi sono casi di contestazione giudiziaria o che ve ne sono pochissimi.

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Scardaccione, ma il concetto di « esaurito » è relativo; e la relatività è dovuta a quello che la nuova legge stabilirà.

SCARDACCIONE. Non mi pare.

PRESIDENTE. È così, senatore Scardaccione.

Le contestazioni, per ora, riguardano fatti avvenuti da sette, dieci anni e che si riferiscono a canoni già pagati negli anni scorsi. Il penultimo comma si preoccupa di chiudere le vicende dell'annata agraria 1977.

TRUZZI, *relatore alla Commissione.* Vorrei chiedere al senatore Scardaccione se la sua è una dichiarazione di voto sull'articolo, oppure se intende rimettere in discussione l'intero provvedimento.

SCARDACCIONE. Voglio soltanto capire. Comunque, poichè trovo contraddittorio il contenuto dei commi terzo e quarto, dichiaro di votare contro l'articolo 1.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 1 quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

È approvato.

Art. 2.

All'articolo 1, comma secondo, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° aprile 1947, n. 273, la lettera *a*) è sostituita dalla seguente:

« *a*) se il concedente, o il locatore, che sia o sia stato coltivatore diretto negli ultimi dieci anni dichiari di voler coltivare direttamente il fondo e la capacità lavorativa, da singolo o insieme alla sua famiglia, sia all'uopo proporzionata; la stessa norma è applicabile se il concedente, o il locatore, dichiari di voler fare coltivare direttamente il fondo da figlio, o figlia, che siano o siano stati coltivatori diretti negli ultimi dieci anni, sempre che abbiano, da singoli o insieme con la loro famiglia, capacità lavorativa all'uopo proporzionata ».

Il disposto del precedente comma si applica anche ai procedimenti giudiziari in cor-

so in qualunque grado, al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

CACCHIOLI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Desidero offrire un motivo di valutazione agli onorevoli senatori. Trattandosi di una materia che non è stata ancora posta all'esame della Commissione giustizia e il cui contenuto riguarda un regolamento di diritti intersoggettivi, non so se sia opportuno procedere nella discussione o se non sia necessario un previo esame da parte di detta Commissione. È una obiezione, la mia, che espongo a titolo personale.

PRESIDENTE. La preoccupazione manifestata dal sottosegretario Cacchioli è indubbiamente da tener presente, però è anche da ricordare l'estrema urgenza del disegno di legge, già da tempo atteso dalle categorie interessate.

TRUZZI, *relatore alla Commissione.* Si può venire incontro alle preoccupazioni del senatore Cacchioli precisando il minimo di tempo, cioè dire: « negli ultimi dieci anni e per un periodo di tempo », sul quale possiamo metterci d'accordo.

PRESIDENTE. Si tratta di porre un limite anche alla durata per la quale si è stati coltivatori diretti.

TRUZZI, *relatore alla Commissione.* Ritengo che tale periodo possa essere precisato in due o al massimo tre anni.

SCARDACCIONE. Ma che cosa significa due anni? Proprio l'altro giorno un ispettore generale del Ministero dell'agricoltura, ormai in pensione, mi diceva che voleva essere dichiarato coltivatore diretto perchè da due anni svolge questa attività. Possiamo accettare una simile tesi?

TRUZZI, *relatore alla Commissione.* Certamente no.

SCARDACCIONE. Ma con l'articolo 2 si arriva a questo!

TRUZZI, *relatore alla Commissione.* Chiariamo le idee: il provvedimento si riferisce al passato, non al futuro. Quando diciamo « sia coltivatore diretto », è ovvio che ci riferiamo a chi in questo momento svolge tale attività; quando diciamo « sia stato » coltivatore diretto è ovvio che ci riferiamo al passato.

SCARDACCIONE. Allora precisiamo « sia coltivatore diretto da almeno dieci anni »!

TRUZZI, *relatore alla Commissione.* A me va bene la seguente dizione: abbia avuto la qualifica negli ultimi dieci anni e per un periodo *tot.*

PRESIDENTE. Mi pare che, sostanzialmente, si sia d'accordo nel porre un limite all'esercizio di questa attività. Comunque i senatori Pegoraro ed altri hanno presentato un emendamento tendente a sostituire le parole: « negli ultimi dieci anni » con le altre: « negli ultimi cinque anni ».

PEGORARO. Volendo si può ridurre ancora a due o tre anni.

SCARDACCIONE. Allora facciamo riferimento a chi ha cominciato l'attività in questi ultimi tempi, come nell'esempio da me poc'anzi riferito.

PRESIDENTE. A me pare che il relatore voglia conciliare le due tesi: che il coltivatore diretto sia stato tale negli ultimi dieci anni e che lo sia ancora, per un tempo sul quale dobbiamo ancora metterci d'accordo.

TRUZZI, *relatore alla Commissione.* Io mi preoccupo dell'emigrante: se diciamo « negli ultimi dieci anni e per un periodo almeno di due o tre anni », configuriamo una ipotesi abbastanza corretta.

P R E S I D E N T E . Pertanto ritengo che l'articolo possa essere così definito: « se il concedente, o il locatore, che sia o sia stato coltivatore diretto negli ultimi dieci anni e lo sia in atto da almeno due anni »; il resto rimane uguale.

S C A R D A C C I O N E . Ma bisogna distinguere tra qualifica ed esercizio! Si pensi al coltivatore diretto che torna all'agricoltura: questo caso noi non lo stabiliamo affatto!

T R U Z Z I , *relatore alla Commissione.* Senatore Scardaccione, le ho già detto che ci si riferisce al passato. La legge ha due ipotesi: che sia coltivatore diretto, ed è la ipotesi che fa lei, e che sia stato coltivatore diretto: questa seconda ipotesi è quella che stiamo regolando.

S C A R D A C C I O N E . La stiamo regolando, però deve essere per due anni coltivatore diretto.

T R U Z Z I , *relatore alla Commissione.* Lei si riferisce all'ipotesi che sia coltivatore diretto per due anni, ma qui si tratta della ipotesi della proroga.

P R E S I D E N T E . Potremmo dire: « se il concedente, o il locatore, che sia in atto o che sia stato coltivatore diretto negli ultimi dieci anni e abbia esercitato per almeno due anni, dichiari di voler coltivare . . . ».

T R U Z Z I , *relatore alla Commissione.* Sono d'accordo.

B R U G G E R . È sufficiente dire: « che sia in atto », senza porre un termine, perchè se è « in atto » ha diritto; mentre per chi lo era negli ultimi dieci anni, è giusto porre il termine di due anni.

S C A R D A C C I O N E . Il concetto che si era voluto introdurre serviva per evitare gli abusi: da quattro o cinque anni a questa parte, nelle campagne, vi è una corsa ad ottenere questa qualifica!

P R E S I D E N T E . Per evitare questi abusi, bisognerebbe dire: « se il concedente, o il locatore, che sia stato coltivatore diretto negli ultimi dieci anni... », cioè bisognerebbe sopprimere le parole: « che sia in atto ».

S C A R D A C C I O N E . Vorrei che si trovasse il modo di dire che sia stato coltivatore diretto non prima degli ultimi dieci anni, cioè che non lo sia stato 30 o 40 anni fa!

T R U Z Z I , *relatore alla Commissione.* Abbiamo compreso il suo pensiero, senatore Scardaccione, però la prego di tener presente che qui stiamo solo ponendo un limite per chi è stato coltivatore diretto nel passato, perchè oggi la magistratura concede il riconoscimento di questa qualifica anche a chi l'abbia esercitata per un minuto! La legge di proroga, quando prevede l'eccezione per « chi ha diritto di riprendere il fondo », si riferisce a coloro che hanno avuto la qualifica di coltivatore diretto o che ce l'anno nel momento in cui chiedono la eccezione. Quindi bisogna distinguere le due ipotesi: chi ha la qualifica di coltivatore diretto nel momento in cui chiede il fondo, e questa ipotesi non la consideriamo; e chi chiede di riavere il fondo perchè è stato coltivatore diretto, ed è questa seconda ipotesi quella di cui ci occupiamo.

Ora, la magistratura ha di fronte questa dizione della legge: « che sia stato coltivatore diretto », senza prevedere dei limiti di tempo per la durata in cui sia stato coltivatore diretto nè limiti di tempo per quando lo sia stato nel passato. Noi, pertanto, con la norma in discussione, intendiamo stabilire che il concedente o il locatore deve avere avuto la qualifica di coltivatore diretto nel passato e precisamente negli ultimi dieci anni, non prima, e deve avere avuto questa qualifica ed esercitato questa attività per almeno due anni. Questa e non altre sono le ipotesi.

PRESIDENTE. Allora, per interpretare perfettamente e correttamente il suo pensiero, dovremmo dire: « se il concedente, o il locatore, che sia stato coltivatore diretto negli ultimi dieci anni e abbia esercitato per almeno due anni, dichiari di voler coltivare ... ».

PEGORARO. Così creiamo una situazione di ingiustizia, perchè diamo una possibilità di ripresa ad uno che è stato coltivatore diretto negli ultimi dieci anni per un periodo di due anni e non diamo la stessa possibilità di ripresa a chi lo è in atto in questo momento!

TRUZZI, *relatore alla Commissione.* Per chi è in atto coltivatore diretto rimane in vigore la legge vigente.

PEGORARO. No, perchè se togliamo le parole: « che sia in atto », noi modifichiamo la legge esistente. Questo è un provvedimento sostitutivo.

TRUZZI, *relatore alla Commissione.* Prima di procedere alla votazione è bene rileggere l'articolo 1, comma secondo, lettera *a*), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° aprile 1947, n. 273, che stabilisce: « se il concedente, che sia o sia stato coltivatore diretto, dichiari di voler coltivare direttamente il fondo e la capacità lavorativa della sua famiglia sia all'uopo proporzionata, la stessa norma è applicabile anche se il concedente dichiari di voler far coltivare direttamente il fondo da un figlio, che sia o sia stato coltivatore diretto, e la cui famiglia abbia capacità lavorativa all'uopo proporzionata ».

Bisogna, pertanto, ripetere lo stesso testo.

PRESIDENTE. Quindi, il testo dovrebbe essere il seguente: « se il concedente, o il locatore, che sia o sia stato coltivatore diretto negli ultimi dieci anni e abbia esercitato per almeno due anni, dichiari ... ».

FOSCHI. Faccio una osservazione che vuole più che altro essere una domanda: dato che sotto un certo aspetto innoviamo la norma, non possiamo introdurre il concetto che il coltivatore diretto si impegna a coltivare il fondo per almeno otto o nove anni?

TRUZZI, *relatore alla Commissione.* Ho già ricordato che con la nuova disciplina l'ipotesi non esiste più.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento da me proposto, tendente ad aggiungere, alla lettera *a*) dell'articolo, dopo le parole: « negli ultimi dieci anni », le altre: « e abbia esercitato per almeno due anni, ».

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2 quale risulta con l'emendamento testè appprovato.

È approvato.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale.*

È approvato.

Passiamo ora alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

PALA. Essendo assente, non ho potuto, come avrei voluto, sollevare per l'articolo 1 un problema di ordine procedurale. Siamo in sede deliberante, quindi stiamo licenziando un testo che passerà all'altro ramo del Parlamento. Abbiamo ricevuto un parere della Commissione giustizia ...

PRESIDENTE. E lo abbiamo recepito!

PALA. Ma il parere è stato espresso sul disegno di legge n. 1067, mentre il testo che stiamo licenziando integra il disegno di legge originario. Mi riferisco, in par-

ticolare, all'ultimo comma dell'articolo 1, che dice: « È sospesa l'esecuzione delle sentenze che in data successiva ... ».

PRESIDENTE. Abbiamo aggiunto: « delle sentenze non passate in giudicato ».

PALA. Allora chiedo scusa. Mi sembra, però, che abbiamo forse fatto male ad affrontare questa materia, che riguarda i patti agrari, senza discuterne congiuntamente con la Commissione giustizia. Teniamo presente che sono emersi gravi problemi quando abbiamo iniziato la discussione dei disegni di legge relativi all'abolizione della proroga e alla trasformazione dei contratti di mezzadria e di colonìa, anche perchè esiste una questione di competenza legislativa delle regioni in materia di agricoltura. Ogni qualvolta è stato sollevato il problema della competenza regionale (e mi riferisco soprattutto alla prima volta, nel 1971, quando discutemmo la cosiddetta legge Cipolla), si è detto che questa è una materia di competenza dello Stato e non delle regioni, proprio perchè riguarda dei diritti soggettivi e cioè i contratti di affitto.

Ora, io credo che, affrontando l'esame di questo argomento senza discuterne congiuntamente con la Commissione giustizia, possiamo correre il rischio di commettere degli errori. Prendo atto, comunque, della modifica apportata all'ultimo comma dell'articolo 1, ma, ripeto, penso che il problema dovrebbe essere riesaminato congiuntamente con la Commissione giustizia.

PRESIDENTE. Vorrei far presente al senatore Pala che questa questione è stata dibattuta nella nostra Commissione, perchè nell'*iter* della discussione della legge sui patti agrari la Commissione giustizia sollevò il problema, ma non nei tempi regolamentari tali da consentire alla Presidenza del Senato di unificare le due Commissioni.

La questione fu discussa dal Presidente del Senato con il sottoscritto e con il Presidente della Commissione giustizia (ricordo di averne dato notizia ampiamente anche ai colleghi della nostra Commissione) e si arrivò alla conclusione che, dato l'*iter* già avanzato della discussione della legge sui patti agrari, non era il caso di sospendere perchè avremmo dovuto ricominciare da capo; si convenne, tuttavia, che avremmo informato via via i colleghi della Commissione giustizia sui problemi che fossero emersi: cosa che abbiamo fatto regolarmente per quanto riguarda la legge sui patti agrari.

Ritengo che l'osservazione del senatore Pala abbia una sua validità, ma rimane il fatto che siamo pressati anche da una certa urgenza. Teniamo presente che era stato chiesto al Governo di emanare un decreto su questa materia e che già altra volta il Parlamento ha legiferato in proposito. Voglio ricordare che a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 155 il Parlamento adottò il 2 agosto 1972 un provvedimento transitorio analogo a quello in discussione, che non venne impugnato davanti alla Corte costituzionale e che espressamente diceva che per l'annata agraria 1971-72 le somme dovute alle varie scadenze sino al 10 novembre 1972, in base ai canoni stabiliti ai sensi della legge 11 febbraio 1971, n. 11, per l'affitto dei fondi rustici, sarebbero state soggette al conguaglio secondo quanto stabilito da apposita legge sostitutiva delle norme dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale.

Anche allora, cioè, il Parlamento si preoccupò della mancanza di una norma su questa delicatissima materia. Quindi, siamo pressati dall'urgenza e solo per questo abbiamo deciso di andare avanti. Comunque abbiamo tenuto conto, soprattutto per quello che riguarda l'articolo 1, delle osservazioni formulate dalla Commissione giustizia.

SCARDACCIONE. Tenuto conto che con l'aggiunta dell'articolo 2 siamo chiamati a pronunciarci su una materia molto delicata — ed ho l'impressione che l'articolo stesso, così com'è formulato, aggravi la situazione per la quale il senatore Truzzi intendeva modificare il vecchio articolo re-

lativo al regime di proroga — non posso votare a favore del disegno di legge.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

In relazione alle modifiche introdotte nel testo, il titolo del disegno di legge dovrebbe essere così modificato: « Norme provvisorie in materia di affitto di fondi rustici ».

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

La seduta termina alle ore 13,15.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Direttore: DOTT. GIOVANNI BERTOLINI